

ALLEGATO A

Proposta di legge

Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 “ Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla [l.r. 24/1994](#) , alla [l.r. 65/1997](#) , alla [l.r. 24/2000](#) ed alla [l.r. 10/2010](#) .” in attuazione della l.r. 22/2015.

Art.1 Modifiche al preambolo della l.r. 30/2015

Art.2 Modifiche all'articolo 1 della l.r. 30/2015

Art.3 Modifiche all'articolo 9 della l.r. 30/2015

Art.4 Modifiche all'articolo 10 della l.r. 30/2015

Art.5 Modifiche all'articolo 11 della l.r. 30/2015

Art.6 Sostituzione dell'articolo 12 della l.r.30/2015

Art.7 Modifiche all'articolo 13 della l.r. 30/2015

Art.8 Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 30/2015

Art.9 Modifiche all'articolo 15 della l.r. 30/2015

Art.10 Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 30/2015

Art.11 Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 30/2015

Art.12 Modifiche all'articolo 18 della l.r. 30/2015

Art.13 Modifiche all'articolo 22 della l.r. 30/2015

Art.14 Modifiche all'articolo 27 della l.r.30/2015

Art.15 Modifiche all'articolo 29 della l.r. 30/2015

Art.16 Modifiche all'articolo 31 della l.r. 30/2015

Art.17 Modifiche all'articolo 34 della l.r. 30/2015

Art.18 Modifiche all'articolo 42 della l.r. 30/2015

Art.19 Modifiche all'articolo 42 della l.r. 30/2015

Art.20 Modifiche all'articolo 45 della l.r. 30/2015

Art.21 Modifiche all'articolo 46 della l.r. 30/2015

Art.22 Sostituzione dell'articolo 46 della l.r. 30/2015

Art.23 Modifiche all'articolo 48 della l.r. 30/2015

Art.24. Modifiche all'articolo 49 della l.r. 30/2015.

Art.25 Modifiche all'articolo 50 della l.r. 30/2015

Art.26 Modifiche all'articolo 52 della l.r. 30/2015

Art.27 Modifiche all'articolo 55 della l.r. 30/2015

Art.28 Modifiche all'articolo 56 della l.r.30/2015

Art.29 Modifiche all'articolo 57 della l.r. 30/2015

Art.30 Modifiche all'articolo 58 della l.r. 30/2015

Art.31 Modifiche all'articolo 59 della l.r. 30/2015

Art.32 Modifiche all'articolo 60 della l.r. 30/2015

Art.33 Modifiche all'articolo 61 della l.r. 30/2015

Art.34 Modifiche all'articolo 62 della l.r. 30/2015

Art.35 Modifiche all'articolo 63 della l.r. 30/2015

Art.36 Modifiche all'articolo 64 della l.r. 30/2015

Art.37 Modifiche all'articolo 67 della l.r. 30/2015

Art.38 Modifiche all'articolo 68 della l.r. 30/2015

Art.39 Modifiche all'articolo 69 della l.r. 30/2015

Art.40 Modifiche all'articolo 70 della l.r. 30/2015

Art.41 Modifiche all'articolo 71 della l.r 30/2015 .

Art.42 Modifiche all'articolo 72 della l.r. 30/2015

Art.43 Modifiche all'articolo 73 della l.r. 30/2015

Art.44 Modifiche all'articolo 74 della l.r. 30/2015

Art.45 Modifiche all'articolo 76 della l.r. 30/2015

Art.46 Modifiche all'articolo 77 della l.r. 30/2015

Art.47 Modifiche all'articolo 79 della l.r. 30/2015

Art.48 Modifiche all'articolo 80 della l.r. 30/2015

Art.49 Modifiche all'articolo 81 della l.r. 30/2015

Art.50 Modifiche all'articolo 82 della l.r. 30/2015

Art.51 Modifiche all'articolo 83 della l.r. 30/2015

Art.52 Modifiche all'articolo 84 della l.r. 30/2015

Art.53 Modifiche all'articolo 86 della l.r. 30/2015

Art.54 Modifiche all'articolo 87 della l.r. 30/2015

Art.55 Modifiche all'articolo 88 della l.r. 30/2015

Art.56 Modifiche all'articolo 90 della l.r. 30/2015

Art.57 Modifiche all'articolo 92 della l.r. 30/2015

Art.58 Modifiche all'articolo 93 della l.r. 30/2015

Art.59 Modifiche all'articolo 94 della l.r. 30/2015

Art.60 Modifiche all'articolo 95 della l.r. 30/2015

Art.61 Modifiche all'articolo 101 della l.r. 30/2015

Art.62 Modifiche all'articolo 102 della l.r. 30/2015

Art.63 Sostituzione dell'articolo 103 della l.r. 30/2015

Art.64 Modifiche all'articolo 104 della l.r. 30/2015

Art.65 Modifiche all'articolo 105 della l.r. 30/2015

Art.66 Modifiche all'articolo 106 della l.r. 30/2015

Art.67 Modifiche all'articolo 107 della l.r. 30/2015

Art.68 Modifiche all'articolo 108 della l.r. 30/2015

Art.69 Modifiche all'articolo 109 della l.r. 30/2015

Art.70 Modifiche all'articolo 110 della l.r. 30/2015

Art.71 Modifiche all'articolo 111 della l.r. 30/2015

Art.72 Modifiche all'articolo 112 della l.r. 30/2015

Art.73 Modifiche all'articolo 113 della l.r. 30/2015

Art.74 Modifiche all'articolo 115 della l.r. 30/2015

Art.75 Modifiche all'articolo 116 della l.r. 30/2015

Art. 76 Modifica dell'articolo 118 della l.r. 30/2015

Art.77 Modifiche all'articolo 119 della l.r. 30/2015

Art.78 Modifiche all'articolo 121 della l.r. 30/2015

Art.79 Modifiche all'articolo 123 della l.r. 30/2015

Art.80 Abrogazioni

Art.81 Entrata in vigore

Preambolo

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014.), in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;

Considerato quanto segue :

1. la Regione, in attuazione della L. 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), ha provveduto al riordino delle funzioni esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze e ha disposto, in materia, con la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 68/2011, 65/2014);

2. in attuazione del riassetto delle competenze di cui alla l.r. 22/2015, come modificata dalla l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2001) , la Regione ha inoltre previsto di riallocare a livello regionale tutte le funzioni di programmazione, pianificazione ed amministrative in materia di aree protette e biodiversità, assicurando tuttavia il rispetto dei principi contenuti nella legislazione statale di settore che prevedono un adeguato livello partecipativo degli enti locali interessati ai procedimenti di istituzione delle singole aree protette, dei siti Natura 2000 e alla gestione degli stessi;

3. si rende pertanto necessario procedere all'adeguamento della legge regionale di settore, prevedendo il nuovo riparto di competenze tra la Regione e il Comune;

Art. 1
Modifiche al preambolo della l.r. 30/2015 .

1. Al punto 7 del considerato del preambolo della l.r. 30/2015, dopo la lettera d) è inserita la seguente :

“d bis) riallocare a livello regionale tutte le funzioni di programmazione, pianificazione ed amministrative in materia di aree protette e biodiversità, in attuazione del riassetto delle competenze di cui alla legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 68/2011, 65/2014), assicurando tuttavia il rispetto dei principi contenuti nella legislazione statale di settore che prevedono un adeguato livello partecipativo degli enti locali interessati ai procedimenti di istituzione delle singole aree protette, dei siti Natura 2000 e alla gestione degli stessi;”.

2. Al punto 11 del considerato del preambolo della l.r. 30/2015 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) disciplinare forme di indirizzo e coordinamento regionale dell’attività svolta dalle competenti strutture regionali, dagli enti parco e dagli enti coinvolti nella gestione, anche per favorire la conoscenza e la promozione del sistema regionale delle aree protette e della biodiversità;”.

3. Al punto 11 del considerato del preambolo della l.r. 30/2015 la lettera f) è sostituita dalla seguente:

“f) disciplinare il procedimento di approvazione dei regolamenti delle riserve regionali e dei piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000, integrando quanto previsto dalla l.r. 65/2014”.

4. Al punto 11 del considerato del preambolo della l.r. 30/2015, alla lettera h) le parole “ fra gli enti gestori delle aree protette” sono sostituite dalle seguenti : “fra la Regione e gli enti locali che partecipano alla gestione” .

Art.2
Modifiche all’articolo 1 della l.r.30/2015

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 30/2015 è inserito il seguente :

“4.bis La gestione dei territori ricompresi nei sistemi di cui al comma 2, nel rispetto delle finalità di tutela e conservazione naturalistica, è volta in particolare alla promozione delle attività produttive eco compatibili, con specifico riferimento al recupero ed alla valorizzazione delle attività tradizionali, artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali e sociali, del turismo naturalistico e del tempo libero” .

Art.3
Modifiche all’articolo 9 della l.r.30/2015

1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 30/2015 è sostituita dalla seguente:

“c) contenuti degli strumenti della programmazione regionale in materia di aree protette e di tutela della biodiversità”.

2. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 30/2015 è sostituita dalla seguente :

“d) contenuti del piano unico integrato per il parco regionale e del regolamento del parco di cui rispettivamente agli articoli 27 e 30, del regolamento delle riserve naturali regionali di cui all'articolo 49 e dei piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 di cui all'articolo 77;”.

3. Alla lettera l) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 30/2015 la parola “di” è sostituita dalla seguente : “della”.

4. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 30/2015 è sostituita dalla seguente :

“a) rilascia pareri nelle materie di sua competenza, anche su richiesta delle strutture regionali competenti, degli enti parco regionali, degli enti gestori delle aree protette nazionali, nonché degli enti locali che svolgono attività di gestione nelle aree protette e nelle componenti del sistema regionale della biodiversità disciplinate dalla presente legge; “.

Art. 4

Modifiche all'articolo 10 della l.r.30/2015

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 30/2015 è sostituita dalla seguente:

“a) tre membri designati congiuntamente dalle associazioni ambientaliste, individuate per la concertazione di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), tra quelle riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), operanti nel territorio regionale; ”.

2. La lettera l) del comma 2 dell'articolo 10 della l.r.30/2015 è sostituita dalla seguente:

“l) un membro designato congiuntamente dalle associazioni agricole, forestali e zootecniche individuate per la concertazione di cui all'articolo 3, comma 2, della l. r. 1/2015 ed operanti nel territorio regionale; “.

3. Alla lettera m) del comma 2 dell'articolo 10 della l.r.30/2015 dopo le parole “operanti nel territorio regionale” sono aggiunte le seguenti : “, esperto in gestione ecosostenibile della fauna selvatica “.

3. Il comma 8 dell'articolo 10 della l.r.30/2015 è sostituito dal seguente :

“ 8. Per l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 9, comma 2, lettera i), la consulta è integrata da due rappresentanti del servizio volontario di vigilanza ambientale, designati da un tavolo di coordinamento di cui all'articolo 103, comma 1, lettera f), a tale scopo ~~costituito~~ convocato. “.

Art. 5

Modifiche all'articolo 11 della l.r.30/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 30/2015 le parole “ nel PAER” sono sostituite dalle seguenti “negli strumenti della programmazione regionale “.

2. Il comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:

“3. Nell’ambito delle attività di cui al comma 1, l’osservatorio si avvale delle informazioni e dei dati forniti dagli enti parco, dagli organismi istituiti dalla Giunta regionale o previsti da progetti internazionali, dagli enti locali per quanto di competenza, nonché dei report annuali sul monitoraggio delle specie, degli spiaggiamenti e degli avvistamenti di mammiferi marini e tartarughe marine predisposti nell’ambito del Santuario Pelagos di cui all’articolo 9, comma 3, lettera c), numero 1).”.

Art.6

Sostituzione dell'articolo 12 della l.r.30/2015

1. L'articolo 12 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente : “ Art. 12 - Programmazione regionale. Documento operativo per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano”.

1. Gli strumenti della programmazione regionale determinano le finalità e gli obiettivi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale in coerenza con le strategie di intervento stabilite dal programma regionale di sviluppo ed, in 1. particolare, definiscono :

- a) le strategie e finalità e gestione del sistema integrato delle aree naturali protette e del sistema regionale della biodiversità, nonché per il riconoscimento e la valorizzazione della geodiversità, garantendone il coordinamento e l’integrazione;
- b) la strategia regionale per la biodiversità, individuando le finalità, gli obiettivi generali e le priorità delle politiche regionali in materia di tutela della biodiversità, nonché le tipologie di azioni e di intervento, necessarie per l’attuazione degli stessi;
- c) il quadro dei fabbisogni e delle risorse attivabili, con riferimento all’attuazione delle strategie di cui alle lettere a) e b).

2. Ai fini del comma 1, gli strumenti della programmazione regionale individuano in particolare:

- a) i criteri per la verifica della coerenza ambientale delle proposte per l’istituzione di nuove aree protette o di modifica dei perimetri di quelle già istituite, anche con riferimento alle previsioni degli atti di pianificazione regionali ed i termini entro i quali devono essere istituite le nuove aree protette proposte;
- b) le finalità, gli obiettivi, e gli indirizzi generali per la gestione delle aree protette regionali e dei siti che costituiscono la Rete Natura 2000 ;
- c) gli indirizzi per la realizzazione coordinata di iniziative ed attività, compatibili con le finalità istitutive delle aree protette, atte a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della collettività residente nel rispetto delle esigenze di conservazione del territorio tutelato;
- d) i criteri per l’attribuzione dei contributi ordinari di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), assegnati agli enti parco regionali, annualmente nell’ambito della legge di bilancio regionale;
- e) i criteri e le priorità generali per la spesa finalizzata alle attività di investimento e di manutenzione, e alla prestazione dei servizi offerti nonché, nei limiti degli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio regionale, per l’attribuzione di finanziamenti da destinare, per le medesime finalità, agli enti parco regionali, agli enti gestori di aree naturali protette nazionali ricadenti sul territorio nonché agli enti locali che svolgono attività di gestione nelle aree protette regionali;
- f) i criteri e le priorità generali per l’individuazione di eventuali forme di agevolazione e di sostegno alle iniziative finalizzate alla gestione ed allo sviluppo socio economico ecosostenibile dei territori del patrimonio naturalistico toscano, da erogare a soggetti pubblici e privati nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato;

g) il quadro delle disponibilità finanziarie derivanti dalle risorse comunitarie, statali e regionali da destinare prioritariamente alla conservazione, gestione, valorizzazione e implementazione delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 nonché i criteri di ripartizione delle relative risorse.

3. La programmazione regionale di cui al comma 1 definisce e aggiorna lo stato e la consistenza patrimonio naturalistico ambientale regionale, con particolare riferimento alle componenti essenziali dei valori riconosciuti di cui all'articolo 1 comi 2 e 3.

4. La Giunta regionale approva con deliberazioni entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, il documento operativo annuale per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano, che definisce in particolare:

a) il quadro conoscitivo dello stato di attuazione degli obiettivi programmati;

b) eventuali direttive per la gestione del sistema delle aree naturali protette regionali e della biodiversità anche in relazione agli esiti del monitoraggio di cui al comma 5;

c) le priorità e gli eventuali indirizzi per la programmazione annuale e la realizzazione di interventi, misure ed azioni in conformità alle previsioni degli atti della pianificazione e della programmazione di cui agli articoli 27, 30, 49, e 77, individuando in particolare:

1) gli interventi di competenza regionale, ed il relativo cronoprogramma, in coerenza con le previsioni dell'elenco annuale del programma triennale regionale delle opere pubbliche di cui all'articolo 128 del d.lgs 163/2006;

2) gli interventi di competenza degli enti parco o da realizzarsi a cura degli enti che svolgono attività gestionali nelle aree naturali protette e nei siti della Rete Natura 2000;

3) le iniziative, anche coordinate con quelle dei parchi regionali e degli enti locali interessati, di salvaguardia, e di promozione e di valorizzazione dei territori del patrimonio naturalistico di cui agli articoli 57 e 58.

4) le iniziative e attività idonee a prevenire, contenere e mitigare i danni determinati dalla fauna selvatica;

d) le modalità di assegnazione, nell'ambito delle iniziative di cui alla lettera c) numeri 2), 3) e e 4), di eventuali contributi o finanziamenti comunitari, statali o regionali tra i possibili beneficiari, tenuto conto dei criteri e delle priorità di cui al comma 2, lettere e) ed f), ed all'articolo 60 comma 2;

e) lo stato delle erogazioni dei finanziamenti attribuiti ai soggetti beneficiari;

f) la verifica di coerenza ambientale delle proposte per l'individuazione dei territori ai fini dell'istituzione di nuove aree protette o di modifica dei perimetri di quelle già istituite, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2, lettera a) nonché per la designazione di nuovi siti della Rete Natura 2000 o di modifica dei perimetri dei siti già istituiti.

5. Il documento operativo di cui al comma 4 individua altresì le riserve ed i siti della Rete Natura 2000, esterni al territorio di competenza dei parchi regionali, per la gestione dei quali la Regione, previa stipula di convenzione, può avvalersi:

a) degli enti parco regionali, in ragione della peculiarità dei valori naturalistici presenti in tali aree e siti o della loro connessione ecologica con le aree dei parchi nonché dell'opportunità di garantire l'unitarietà di gestione dei territori interessati;

b) dei comuni, anche associati nelle forme previste dal titolo III della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), nel caso in cui le riserve e i siti della rete natura 2000 ricadano interamente nel territorio di competenza.

6. Il documento operativo individua, compatibilmente con i vincoli derivanti dalla finanza pubblica e dalle norme in materia di pareggio di bilancio, le risorse del bilancio regionale per la realizzazione di

interventi misure azioni ed iniziative e per l'erogazione di contributi e finanziamenti di cui rispettivamente al comma 4 lettere d) ed e).

7. Il documento operativo annuale per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano può essere approvato per stralci funzionali e può essere aggiornato nel corso dell'anno di riferimento.

8. Il monitoraggio delle politiche regionali in materia di aree naturali protette e di biodiversità è inserito nell'apposita sezione del documento annuale di monitoraggio degli atti di programmazione di riferimento.

Art. 7

Modifiche all'articolo 13 della l.r.30/2015

1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 30/2015 è sostituita dalla seguente: “f) gli studi effettuati dalla Regione, dagli enti locali e dai soggetti gestori delle aree protette regionali e nazionali e dei siti della Rete Natura 2000 in materia di aree protette e di biodiversità terrestre e marina;” .

2. Al comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 30/2015 le parole “ con gli enti gestori delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000,” sono sostituite dalle seguenti: “ con gli enti parco, gli enti gestori di aree protette nazionali e gli enti locali che svolgono attività di gestione nelle aree naturali protette e nei siti della Rete Natura 2000, “.

Art. 8

Sostituzione dell'articolo 14 della l.r.30/2015

1. L'articolo 14 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:

“Art. 14 - Funzioni della Regione in materia di aree naturali protette

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione di cui all'articolo 12 e individua, nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi degli strumenti della programmazione regionale, il complesso delle aree naturali protette regionali assicurandone la conservazione e la valorizzazione in forma coordinata con le aree protette nazionali e con il sistema della biodiversità; esercita, altresì, le funzioni per l'attuazione coordinata della presente legge.

2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, la Regione, in particolare:

a) istituisce, con legge regionale, anche su proposta delle province o della città metropolitana, i parchi regionali e gli enti di diritto pubblico preposti alla loro gestione, previa la verifica di coerenza ambientale di cui all'articolo 12, comma 4, lettera f);

b) nomina il presidente, il consiglio direttivo ed il collegio regionale unico dei revisori dei conti dei parchi regionali;

c) approva lo statuto dei parchi regionali;

d) adotta e approva il piano integrato per il parco ed approva il regolamento dei parchi regionali;

e) approva il bilancio preventivo economico ed il bilancio di esercizio del parco regionale;

f) sovrintende e vigila sull'attuazione della presente legge e degli obiettivi della programmazione regionale, con particolare riferimento alla realizzazione degli interventi previsti negli strumenti di programmazione di cui all'articolo 12;

g) esercita attività di indirizzo, coordinamento, verifica e controllo sull'amministrazione dei parchi regionali;

h) può procedere alla nomina di un commissario straordinario ed all'esercizio dei poteri sostitutivi, ai sensi dell'articolo 44;

i) formula gli indirizzi e le priorità per la gestione coordinata delle aree naturali protette regionali e del sistema regionale della biodiversità di cui all'articolo 5;

l) istituisce le riserve naturali regionali, anche sulla base dell'individuazione dei territori proposta dalle province o dalla città metropolitana previa verifica della coerenza ambientale di cui all'articolo 12, comma 4, lettera f), in conformità con gli indirizzi dettati dagli atti della programmazione regionale e con le previsioni del PIT con valenza di piano paesaggistico di cui all'articolo 88 della l.r. 65/2014;

m) indica le finalità specifiche, le forme e le modalità di gestione nonché le modalità di finanziamento del sistema delle riserve naturali regionali, in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale ;

n) approva il regolamento della riserva;

o) può mettere a disposizione dei parchi regionali e delle riserve naturali regionali i beni necessari per il raggiungimento delle loro finalità istitutive;

p) può partecipare ad organismi associativi per lo svolgimento di attività funzionali alle attività istituzionali in materia di aree protette e di biodiversità, nei limiti delle disponibilità di bilancio;

q) effettua ogni altra funzione o attività ad essa riservata ai sensi della presente legge e della normativa nazionale di riferimento.

3. La Regione esercita a, attraverso le strutture regionali allo scopo preposte, le funzioni amministrative relative alla gestione delle riserve naturali regionali , ivi compreso il rilascio del nulla osta e delle autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico, di cui all'articolo 52, e realizza gli interventi in conformità agli atti di programmazione regionale, fatto salvo quanto previsto all'articolo 12, comma 5.

4. La Regione esercita altresì le funzioni ad essa attribuite dall'articolo 9, comma 4, dall'articolo 11, comma 6, dall'articolo 12, commi 3 e 4, e dall'articolo 14, commi 2 e 5, della l. 394/1991, in materia di parchi nazionali.”

Art. 9

Modifiche all'articolo 15 della l.r.30/2015

1. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 30/2015 è sostituita dalla seguente : “ d) rilascia il nulla osta e le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico di cui all'articolo 31;”.

2.La lettera f) del comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 30/2015 è sostituita dalla seguente: “f) gestisce, previa stipula di una convenzione di avvalimento con la Regione, le riserve naturali regionali ed i siti della rete natura 2000, individuati dal documento operativo ai sensi all'articolo 12, comma 5;”.

3. Al comma 2 dell'articolo 15 della l.r.30/2015, dopo la lettera m) è inserita la seguente : “m-bis) può realizzare gli interventi relativi ai progetti specifici per le riserve regionali e siti della rete natura 2000 di cui al comma 2, lettera f), ammessi ai contributi comunitari, statali o regionali, in conformità agli atti della programmazione regionale di cui all'articolo 12 e presenta alla Regione la relazione di cui all'articolo 46, comma 3;”.

Art. 10

Sostituzione dell'articolo 16 della l.r.30/2015

1. L'articolo 16 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente :

“ Art. 16 - Funzioni delle Province e della città metropolitana in materia di aree naturali protette

1. Le province e la città metropolitana, assicurando il coinvolgimento degli altri enti locali interessati, svolgono funzioni propositive per l'istituzione, la programmazione e la gestione delle riserve naturali e dei parchi regionali sul territorio di competenza e partecipano, nelle forme e nei modi di cui al comma 2, alla gestione delle riserve naturali istituite, in conformità ai criteri e agli indirizzi regionali di cui all'articolo 12.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, le province e la città metropolitana:

a) presentano alla Regione, con cadenza triennale, anche d'intesa con i comuni territorialmente interessati, le proposte di individuazione dei territori in cui istituire parchi regionali e riserve naturali, ai fini della verifica di coerenza ambientale delle stesse, ai sensi dell'articolo 12 comma 4, lettera f);

b) partecipano, alla definizione del regolamento di cui all'articolo 50 delle riserve ricadenti sul proprio territorio, mediante la presentazione di proposte, formulate d'intesa con i comuni territorialmente interessati, nella fase di avvio del procedimento;

c) possono mettere a disposizione dei parchi regionali e delle riserve naturali i beni necessari per il raggiungimento delle loro finalità istitutive;

d) possono partecipare, mediante la presentazione di proposte ed il finanziamento di specifici progetti, alla definizione ed all'attuazione degli obiettivi definiti dagli atti della programmazione regionale, finalizzati allo sviluppo del sistema delle riserve regionali, secondo quanto previsto dal documento unitario di cui all'articolo 12.”

Art. 11

Sostituzione dell'articolo 17 della l.r.30/2015

1. L'articolo 17 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente : “Art. 17 - Funzioni dei comuni in materia di aree naturali protette

1. I comuni, nell'ambito del proprio territorio, possono proporre direttamente alla Regione, oppure d'intesa con la provincia o con la città metropolitana, i territori da individuare per l'istituzione di nuove aree naturali protette regionali indicandone le finalità, i principali aspetti di interesse ambientale, le modalità di gestione, in coerenza con le previsioni della programmazione regionale .

2. Oltre alle funzioni di cui al comma 1, i comuni:

a) per gli aspetti di loro competenza, collaborano con la provincia o con la città metropolitana, alla predisposizione delle proposte per la definizione del regolamento di cui all'articolo 16, comma 2, lettera b);

b) possono partecipare, mediante la presentazione di proposte ed il finanziamento di specifici progetti, alla definizione e all'attuazione degli obiettivi degli atti della programmazione regionale finalizzati allo sviluppo del sistema delle riserve regionali, secondo quanto previsto il documento unitario di cui all'articolo 12;

c) svolgono attività di sorveglianza, per il tramite della competente polizia municipale, sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, dai piani e dai regolamenti dei parchi regionali, dai regolamenti delle riserve naturali;

d) accertano gli illeciti amministrativi, applicano ed irrogano le sanzioni di cui all'articolo 63;

e) possono mettere a disposizione dei parchi regionali e delle riserve naturali regionali i beni necessari per il conseguimento delle loro finalità istitutive.

3. I comuni singoli o associati nelle forme previste dal titolo III della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) previa convenzione di avvalimento con la Regione ed in conformità agli atti di programmazione e di indirizzo regionali:

a) svolgono le attività operative connesse alla gestione delle riserve naturali regionali e dei siti della Rete Natura 2000 di cui all'articolo 12, comma 5, in coerenza con gli strumenti della programmazione e agli atti di indirizzo regionale e presentano la relazione di cui all'articolo 46 comma 3;

b) realizzano, nell'ambito delle attività di cui alla lettera a) gli interventi relativi ai progetti specifici ammessi ai contributi comunitari, statali o regionali, secondo quanto previsto dal documento operativo di cui all'articolo 12. “

Art. 12

Modifiche all'articolo 18 della l.r.30/2015

1. All'articolo 18 della l.r. 30/2015, dopo il comma 3 è inserito il seguente : “ 3-bis. La Regione assicura la partecipazione degli enti locali al procedimento di istituzione del parco ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera a) della L. 294/1991.”.

Art. 13

Modifiche all'articolo 22 della l.r.30/2015

1. Al comma 3 dell'articolo 22 della l.r. 30/2015 dopo le parole : “per il tramite degli enti rappresentati,” sono inserite le seguenti : “ad eccezione delle province e della città metropolitana, “.

2. Al comma 4 dell'articolo 22 della l.r. 30/2015 le parole : “ di cui al comma 2 “ sono sostituite dalle seguenti : “ di competenza “.

Art. 14

Modifiche all'articolo 27 della l.r.30/2015

1. Nell'alea del comma 8 dell'articolo 27 della l.r. 30/2015 le parole : “il PAER” sono sostituite dalle seguenti : “ gli strumenti della programmazione regionale “.

2. Alla lettera c) del comma 8 dell'articolo 27 della l.r. 30/2015 , dopo le parole: “ delle attività agricole” sono aggiunte le seguenti : “ e zootecniche”.

Art. 15

Modifiche all'articolo 29 della l.r.30/2015

1. Al comma 5 dell'articolo 29 della l.r. 30/2015 le parole : “del PAER” sono sostituite dalle seguenti : “ degli strumenti della programmazione regionale “.

Art. 16

Modifiche all'articolo 31 della l.r.30/2015

1. Il comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente: ”2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, il nulla osta di cui al comma 1, deve essere rilasciato al richiedente entro

quarantacinque giorni dalla relativa istanza, ovvero entro settantacinque giorni qualora, entro i quaranta giorni dalla richiesta, l'ente parco abbia rinviato i termini di espressione del nulla osta. Tale facoltà può essere esercitata per una sola volta e previa comunicazione scritta al richiedente.”.

Art. 17

Modifiche all'articolo 34 della l.r.30/2015

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 30/2015 le parole “del PAER” sono sostituite dalle seguenti “ degli strumenti della programmazione regionale “.
2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 30/2015, è inserita la seguente : “b-bis) le risorse ordinarie e straordinarie per la gestione delle aree di cui all'articolo 15, comma 2, lettera f);”.
3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 30/2015 è sostituita dalla seguente : “ c) i contributi ordinari degli enti componenti la comunità del parco, ad eccezione delle province e della città metropolitana; “.
4. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 30/2015, come sostituita dal presente articolo, è aggiunta la seguente : “c-bis) i contributi straordinari degli enti componenti la comunità del parco;”.
5. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 30/2015 prima delle parole “ enti privati” sono aggiunte le seguenti: ” soggetti,”.

Art. 18

Modifiche all'articolo 42 della l.r.30/2015

1. Il comma 1 dell'articolo 42 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente : “1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di qualità organizzativa di cui all'articolo 37 ed in attuazione degli indirizzi formulati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 44 , gli enti parco regionali attuano forme di collaborazione per l'esercizio associato di funzioni di comune interesse, con particolare riferimento alla gestione contabile, all'attività contrattuale, alla gestione ed alla formazione del personale. La Giunta regionale, in coerenza con gli atti della programmazione regionale, può prevedere che le competenti strutture regionali forniscano servizi agli enti parco sulla base di specifiche convenzioni, per il supporto nell'attività di pianificazione e progettazione, per la formazione del personale, per l'elaborazione e la gestione del trattamento economico del personale, per l'attività di gestione amministrativa e contabile nonché per gli acquisti da svolgersi in forma centralizzata e per l'acquisizione di beni e servizi.”.

Art. 19

Modifiche all'articolo 44 della l.r.30/2015

1. Il comma 2 dell'articolo 44 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente : “ 2. Ai fini del comma 1, la Giunta regionale, entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento , approva il documento di indirizzo annuale con il quale detta direttive, anche comuni, agli enti parco per il perseguimento di specifici obiettivi di rilievo strategico per le politiche regionali e per lo svolgimento delle relative attività in coerenza con gli atti della pianificazione e programmazione dei parchi e con le indicazioni del documento operativo di cui all'articolo 12, comma 4. Gli enti

parco predispongono il bilancio preventivo economico nel rispetto dei contenuti del documento di indirizzo annuale. La relazione di accompagnamento al bilancio d'esercizio sulla gestione di cui all'articolo 35, dà atto dello stato di attuazione delle azioni, in rapporto agli obiettivi assegnati ed ai risultati conseguiti. Gli enti parco si adeguano ai rilievi della Regione “.

Art. 20

Modifiche all'articolo 45 della l.r.30/2015

1. Il comma 1 dell'articolo 45 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente: ” 1. In coerenza con gli atti della pianificazione e programmazione regionale, le province e la città metropolitana trasmettono alla Giunta regionale le proposte d'individuazione dei territori in cui istituire nuove riserve naturali, formulate d'intesa con gli enti locali territorialmente interessati.”.

Art. 21

Modifiche all'articolo 46 della l.r.30/2015

1. L'articolo 46 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente :

“ Art. 46 - Istituzione e gestione delle riserve naturali regionali.

1. Nel rispetto dei termini stabiliti dagli strumenti della programmazione regionale per l'istituzione di nuove riserve naturali regionali e sulla base degli esiti della verifica di coerenza ambientale di cui all'articolo 12, comma 4, lettera f) il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentiti gli enti locali territorialmente interessati, con deliberazione provvede a:

- a) istituire la riserva, indicando le finalità, le forme, le modalità di gestione e le modalità di finanziamento;
- b) determinare la perimetrazione provvisoria della riserva e delle eventuali aree contigue;
- c) individuare le misure di salvaguardia da applicare fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti delle riserve regionali.

2.La Giunta regionale assicura la partecipazione degli enti locali al procedimento di istituzione della riserve ai sensi dell'articolo 22, comma 1 , lettera a) della L. 294/1991 .

3. Le funzioni relative alla gestione delle riserve regionali sono esercitate dalla Regione per il tramite dei competenti uffici regionali, anche decentrati e, limitatamente alle aree e i siti dell'articolo 12 comma 5 avvalendosi, previa stipula di convenzione, degli enti parco e dei comuni, anche in forma associata.

4. Gli enti parco e i comuni, anche nelle forma associata di cui al comma 3, presentano alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione, comprensiva dei dati di cui all'articolo 62, sulle attività svolte in regime di avvalimento. “.

Art. 23

Modifiche all'articolo 48 della l.r.30/2015

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 48 della l.r. 30/2015 è inserito il seguente :

“3-bis. Nelle riserve regionali si applicano altresì i divieti di cui all'articolo 11, comma 3, della L. 394/1991, salvo quanto disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 49.”.

Art. 24
Modifiche all'articolo 49 della l.r.30/2015

1 . Al comma 1 dell'articolo 49 della l.r. 30/2015 le parole “dal PAER di cui all-articolo 12” sono sostituite dalle seguenti “ degli strumenti della programmazione regionale “.

2. Il comma 7 dell'articolo 49 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente :
“7. Il regolamento si conforma per quanto attiene alla tutela del paesaggio, al piano paesaggistico contenuto nel PIT di cui all'articolo 88 della l.r. 65/2014.”.

3. Il comma 8 dell'articolo 49 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
“ 8. Il regolamento detta prescrizioni per il coordinamento delle politiche di settore che interessano la riserva e per la pianificazione territoriale delle province, della città metropolitana e dei comuni. “.

Art. 25
Modifiche all'articolo 50 della l.r.30/2015

1. Il comma 1 dell'articolo 50 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente :
“1. Il regolamento della riserva naturale regionale è adottato e approvato dalla Regione secondo il procedimento di cui al titolo II della l.r. 65/2014, previa acquisizione del parere obbligatorio della consulta tecnica regionale di cui all'articolo 9.”.

Art. 26
Sostituzione dell'articolo 52 della l.r.30/2015

1. L'articolo 52 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente :

“1. Nelle aree della riserva naturale regionale il rilascio di autorizzazioni o concessioni relative alla realizzazione di interventi, impianti ed opere, è subordinata al preventivo nulla osta della struttura regionale competente, che ne verifica la conformità agli atti ed alla disciplina di cui al presente capo.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, il nulla osta di cui al comma 1, deve essere rilasciato al richiedente entro quarantacinque giorni dalla relativa istanza oppure entro settantacinque giorni qualora la struttura regionale competente, abbia rinviato, non oltre quaranta giorni dalla richiesta, i termini di espressione del nulla osta. Tale facoltà può essere esercitata per una sola volta e previa comunicazione scritta al richiedente. “.

3. Le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico di cui al titolo V della l.r. 39/2000 sono rilasciate dalle strutture regionali competenti nel rispetto della disciplina ivi prevista, contestualmente al nulla osta di cui al comma 1.

4. In caso di interventi, impianti ed opere soggette a valutazione d'incidenza, il nulla osta di cui ai commi 1 e 2 dà atto degli esiti di tale procedura effettuata dalla Regione ed è rilasciato entro il termine previsto all'articolo 88 comma 3 o, nel caso di proroga del termine di cui al comma 2, entro il termine di settantacinque giorni decorrenti dalla richiesta.”.

Art. 27
Modifiche all'articolo 55 della l.r.30/2015

1. Al comma 3 dell'articolo 55 della l.r. 30/2015 le parole: “dalla provincia o dalla città metropolitana” sono sostituite dalle seguenti : “dalla Regione”.

Art. 28
Modifiche all'articolo 56 della l.r.30/2015

1. Al comma 6 dell'articolo 56 della l.r. 30/2015 le parole : “e gli enti gestori del sistema regionale delle aree naturali protette,” sono sostituite dalle seguenti : “, la Regione e gli enti locali” .

Art. 29
Modifiche all'articolo 57 della l.r.30/2015

1. L'articolo 57 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente :

“ Art. 57 - Principi per lo svolgimento delle attività di promozione e di valorizzazione del territorio delle aree protette regionali.

1. La Regione e gli enti parco, nello svolgimento delle attività di tutela e di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale del territorio di competenza operano per una gestione sostenibile delle attività economiche e sociali, in attuazione degli obiettivi degli atti generali della programmazione regionale e degli strumenti di pianificazione e di programmazione di cui agli articoli 27, 30 e 49 .

2. Ai fini di cui al comma 1, il documento operativo annuale di cui all'articolo 12 prevede, tra gli altri, iniziative ed interventi per lo sviluppo delle attività turistiche ecosostenibili e di accoglienza finalizzate in particolare al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) alla realizzazione di strutture e infrastrutture di servizio, di divulgazione, di informazione ambientale, di valorizzazione culturale delle comunità e delle produzioni agricole zootecniche e forestali, e di educazione allo sviluppo sostenibile;
- b) alla realizzazione di segnaletica informativa;
- c) alla creazione ed al ripristino di sentieri tematici o escursionistici contraddistinti da apposita segnaletica e conformi alle indicazioni previste per la rete escursionistica toscana, di cui alla legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche);
- d) alla definizione e attuazione di proposte educative, didattiche e di divulgazione e sensibilizzazione ambientale;
- e) all'acquisizione di certificazioni ambientali;
- f) all' inserimento in percorsi partecipati dedicati;
- g) alla partecipazione a forme di gemellaggio o di cooperazione con parchi o altre aree protette ricadenti nel territorio regionale ed extra regionale;
- h) all' uso di sistemi energetici a basso costo ambientale.

3. Gli enti locali territorialmente interessati possono concorrere finanziariamente alle iniziative di cui al comma 2, anche mediante la proposta di specifici progetti da realizzare a cura degli enti locali stessi con il coordinamento delle competenti strutture regionali o degli enti parco interessati.”

Art. 30
Modifiche all'articolo 58 della l.r. 30/2015

1. Il comma 1 dell'articolo 58 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente : “La Regione e gli enti parco sostengono e valorizzano le attività agricole, le attività produttive e di turismo naturalistico, svolte nel parco regionale e nella riserva in coerenza con le finalità dell'area naturale protetta e secondo i principi della sostenibilità ambientale e della diffusione delle buone pratiche in attuazione degli obiettivi degli atti generali della programmazione regionale e degli strumenti di pianificazione e di programmazione di cui agli articoli 27, 30 e 49.”.
2. Al comma 2 dell'articolo 58 della l.r. 30/2015 le parole : “gli enti di cui al comma 1 definiscono” sono sostituite dalle seguenti : “ la Giunta regionale e gli enti parco, in coerenza con le indicazioni e gli indirizzi contenuti nel documento operativo annuale, individuano”.
3. Al comma 4 dell'articolo 58 della l.r. 30/2015 le parole : “Gli enti gestori di cui al comma 1,” sono sostituite dalle seguenti : “La Regione, tramite la Giunta regionale, gli enti parco nonché gli enti locali che svolgono attività gestionali ai sensi dell'articolo 17, comma 3,”.

Art. 31
Modifiche all'articolo 59 della l.r. 30/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 59 della l.r. 30/2015 le parole : “L'ente parco e l'ente gestore della riserva può costituire” sono sostituite dalle seguenti : “La Giunta regionale e gli enti parco, possono costituire per quanto di competenza, “.
3. Al comma 2 dell'articolo 59 della l.r. 30/2015 le parole : “Gli enti di cui al comma 1, redigono annualmente” sono sostituite dalle seguenti : “Le strutture regionali competenti e gli enti parco redigono, di norma annualmente,”.

Art. 32
Modifiche all'articolo 60 della l.r. 30/2015

1. L'articolo 60 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente :
”Art. 60. Esercizio coordinato delle funzioni . Forme di collaborazione con i gestori delle aree protette nazionali.
 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 42, la Giunta regionale definisce modalità organizzative per l'esercizio coordinato delle funzioni svolte dalle strutture regionali e dagli enti parco, finalizzate alla razionalizzazione dei costi delle attività gestionali.
 2. La Giunta regionale e gli enti parco possono altresì attivare forme di collaborazione con gli enti gestori delle aree protette nazionali presenti nel territorio, per l'esercizio coordinato di attività di comune interesse volte alla valorizzazione e allo sviluppo dei territori di competenza ed alla destagionalizzazione delle presenze turistiche. A tal fine, individuano progetti coordinati ed integrati, con carattere innovativo e di riproducibilità, che coinvolgono più aree protette aggregate per tipologia progettuale o per sottosistemi ambientali e che hanno priorità nell'erogazione dei finanziamenti regionali di cui all'articolo 12, comma 4, lettera d).”

Art. 33
Modifiche all'articolo 61 della l.r. 30/2015

1. Il comma 1 dell'articolo 61 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente :

“ 1. Per il perseguimento delle finalità delle aree protette e previa stipula di convenzione, la Giunta regionale e gli enti parco possono concedere, anche a titolo oneroso, l'uso del nome o dell'emblema dell'area a produttori di servizi, prodotti e materiali locali, che presentano caratteristiche di qualità, di sostenibilità ambientale e di tipicità territoriale predeterminate con regolamento degli stessi enti, in coerenza con le finalità istitutive dell'area naturale protetta.”.

Art. 34
Modifiche all'articolo 62 della l.r. 30/2015

1. Alla fine della rubrica dell'articolo 62 della l.r. 30/2015 sono aggiunte le seguenti parole : “– Atlante dei servizi”.

2. Al comma 1 dell'articolo 62 della l.r. 30/2015 le parole : “La Regione effettua la ricognizione dei servizi e delle strutture presenti nelle aree protette di cui all'articolo 2, e predisporre” sono sostituite dalle seguenti : “Le strutture regionali competenti effettuano la ricognizione dei servizi e delle strutture presenti nelle aree protette di cui all'articolo 2, e predispongono”.

3. Al comma 2 dell'articolo 62 della l.r. 30/2015 le parole “gli enti gestori” sono sostituite dalle seguenti : “le strutture regionali competenti e gli enti parco”.

4. Il comma 3 dell'articolo 62 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente :” Le strutture regionali competenti monitorano e aggiornano l'Atlante dei servizi, mediante le informazioni ed i dati in loro possesso o trasmessi dagli enti parco ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera h).”.

Art. 35
Modifiche all'articolo 63 della l.r. 30/2015

1. Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 63 della l.r. 30/2015 le parole : “i parchi,” sono sostituite dalle seguenti : “Gli enti parco”.

2. La lettera b) del comma 5 dell'articolo 63 della l.r. 30/2015 è sostituita dalla seguente : “la Regione per le violazioni nelle riserve naturali regionali e nelle aree contigue.”

3. Al comma 6 dell'articolo 63 della l.r. 30/2015 la parola “ coerenti” è sostituita dalla seguente : “inerenti”.

Art. 36
Modifiche all'articolo 64 della l.r. 30/2015

1. Al comma 2 dell'articolo 64 della l.r. 30/2015 dopo le parole “ L'ente di gestione dell'area protetta può intervenire” sono inserite le seguenti : “ ai sensi”.

Art. 37
Modifiche all'articolo 67 della l.r. 30/2015

1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 67 della l.r. 30/2015 sono aggiunte le seguenti parole : “, sentiti gli enti locali e gli enti parco interessati;”.

2. Alla fine della lettera b) del comma 1 dell'articolo 67 della l.r. 30/2015 sono aggiunte le seguenti parole : “, sentiti gli enti locali e gli enti parco interessati;”.

3. Al comma 1 dell'articolo 67 della l.r. 30/2015, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente :

“c-bis) esercita, tramite le strutture regionali competenti le funzioni amministrative relative alla gestione dei SIC e dei siti della Rete Natura 2000, non attribuite alla competenza degli enti parco regionali e degli enti gestori di aree protette statali ai sensi dell'articolo 69, commi 1 e 4 ed in particolare:

1) attua le misure di tutela e conservazione e provvede al monitoraggio dei siti della Rete Natura 2000 di competenza, nonché al monitoraggio della distribuzione degli habitat e delle specie presenti sui medesimi siti;

2) procede alla redazione e all'approvazione, se necessari, dei piani di gestione di cui all'articolo 2, comma 4, del d.p.r. 357/1997 per i siti di competenza;”.

4. Al comma 1 dell'articolo 67 della l.r. 30/2015 dopo la lettera c-bis), introdotta dal presente articolo, è aggiunta la seguente : “c-ter) effettua gli studi sulla biologia e la consistenza delle popolazioni vegetali e animali e provvede alla cura ed all'effettuazione delle iniziative di sensibilizzazione rispetto ai valori naturalistici, ambientali e della tutela degli habitat e delle specie;” .

5. Alla lettera d) del comma 1 della l.r. 30/2015 dopo il numero 3) è aggiunto il seguente : “3-bis) assicura il monitoraggio delle autorizzazioni in deroga disciplinate dall'articolo 11 del d.p.r. 357/1997;”.

6. L'alinnea della lettera f) del comma 1 è sostituita dalla seguente : “coordina la gestione dei siti del sistema regionale della biodiversità di cui all'articolo 5, ed emana direttive ed indirizzi agli enti competenti per l'esercizio uniforme delle connesse funzioni amministrative con particolare riferimento: “.

Art. 38

Modifiche all'articolo 68 della l.r. 30/2015

1. L'articolo 68 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente :

“ Art. 68 .Funzioni della provincia e della città metropolitana in materia di biodiversità e geodiversità.

1. La provincia o la città metropolitana concorre alla conservazione e valorizzazione della biodiversità ed alla costituzione della Rete Natura 2000 attraverso :

a) la cura ed all'effettuazione delle iniziative di sensibilizzazione rispetto ai valori naturalistici, ambientali e della tutela degli habitat e delle specie ;

b) l'individuazione delle aree e la proposta alla Regione, sentiti gli enti locali, ai fini del riconoscimento di siti della Rete Natura 2000.

2. La provincia e la città metropolitana, nello svolgimento delle funzioni di competenza, garantiscono l'applicazione delle misure di conservazione e salvaguardia dei siti e delle aree del sistema regionale della biodiversità e delle forme di protezione della flora e della fauna di cui

rispettivamente, al capo II e III del presente titolo, anche mediante la previsione di specifici indirizzi e prescrizioni nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione e programmazione.

3. La provincia e la città metropolitana concorrono altresì alla conservazione e valorizzazione della geodiversità formulando le proposte per l'inserimento dei geositi nell'elenco di cui all'articolo 95, comma 2.”.

Art. 39

Modifiche all'articolo 69 della l.r. 30/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 69 della l.r. 30/2015 le parole : “Le funzioni attribuite alla provincia e alla città metropolitana ai sensi dell'articolo 68, comma 1, lettere a), b), c), e), f) e g),” sono sostituite dalle seguenti : “Le funzioni esercitate dalla Regione ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettere c-bis) e c-ter) e quelle attribuite alla provincia e alla città metropolitana ai sensi dell'articolo 68, comma 1, lettera b)”.

2. Il comma 2 dell'articolo 69 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente : “2. Gli enti parco regionali concorrono altresì alla conservazione e valorizzazione dei siti gestiti in regime di avvalimento ai sensi dell'articolo 15 comma 2, lettera f) mediante l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 67, comma 1, lettere c-bis) numero 1) e c-ter) e 68, comma 1, lettera b) in conformità agli atti di programmazione e di indirizzo regionali. A tal fine, gli enti parco presentano alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attività svolta.”

4. Al comma 4 dell'articolo 69 della l.r. 30/2015 le parole : “Le funzioni attribuite alla provincia e alla città metropolitana ai sensi dell'articolo 68, comma 1, lettere a), b), c), e), f), g), e comma 2,” sono sostituite dalle seguenti : “In conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale le funzioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c-bis) numeri 1) e 2) e c-ter),”.

4. Dopo il comma 4 dell'articolo 69 della l.r. 30/2015 è inserito il seguente :

“4 bis. Gli enti parco regionali comunicano ogni due anni alla Giunta regionale gli esiti dei monitoraggi sulla distribuzione degli habitat e delle specie, mediante una relazione sullo stato di salute delle popolazioni vegetali e animali e degli habitat di cui al presente titolo, nonché sullo stato di conservazione e tutela dei siti della Rete Natura 2000 e dei p(SIC) ricadenti nei territori di competenza ed inviano un elenco di tutti i piani, programmi, progetti ed interventi che hanno interessato i siti e che sono stati sottoposti a procedura di valutazione di incidenza con indicazione dei relativi esiti e dei pareri espressi. Gli enti gestori di cui al comma 4 rendono disponibili i dati di cui al presente comma, anche mediante le forme di coordinamento di cui all'articolo 71, comma 1 bis ”.

5. Al comma 5 dell'articolo 69 della l.r. 30/2015, le parole “alla provincia o alla città metropolitana” sono sostituite dalle seguenti : “ alla Regione”.

Art. 40

Modifiche all'articolo 70 della l.r. 30/2015

1. Il comma 1 dell'articolo 70 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente : “1. I comuni concorrono alla conservazione e valorizzazione dei siti della Rete Natura 2000 gestiti in regime di avvalimento ai sensi dell'articolo 17 comma 3 mediante l'esercizio, anche in forma associata, delle funzioni di cui agli articoli 67 comma 1, lettere c bis), numero 1), c-ter) e 68, comma 1, 20/33

lettere b), in conformità agli atti di programmazione e di indirizzo regionali. A tal fine, presentano alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attività svolta.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 70 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente : “2. I comuni e le unioni di comuni, nello svolgimento delle funzioni di propria competenza, garantiscono l'applicazione delle misure di conservazione e salvaguardia dei siti e delle aree del sistema regionale della biodiversità e delle forme di protezione della flora e della fauna di cui rispettivamente, al capo II e III del presente titolo, anche mediante la previsione di specifici indirizzi e prescrizioni nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione e programmazione.”.

Art. 41

Modifiche all'articolo 71 della l.r. 30/2015

1. La rubrica dell'articolo 71 della l.r. 30/2015 è sostituita dalle seguente : “Coordinamento del sistema regionale della biodiversità “.

Dopo il comma 1 dell'articolo 71 della l.r. 30/2015 è aggiunto il seguente : “1-bis. Per garantire l'uniforme attuazione delle misure e degli indirizzi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere d) , e) ed f) la Giunta regionale provvede alla costituzione e alla convocazione periodica di un tavolo di coordinamento a cui partecipano le strutture regionali competenti, gli enti parco regionali e gli enti gestori delle aree protette nazionali.”.

Art. 42

Modifiche all'articolo 72 della l.r. 30/2015

1. l'articolo 72 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente :

“1.La Regione, esercita i poteri sostitutivi nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, della l.r. 88/1998 qualora :

- a) gli enti parco regionali non adempiano alle funzioni ad essi attribuite dal presente titolo;
- b) le province, i comuni, le unioni di comuni, non assicurino l'applicazione delle misure di conservazione e delle forme di tutela di cui agli articoli 68 comma 2 e 70 comma 2, o dei piani di gestione di cui all' articolo 77.

2.In caso di inadempienze dei comuni, delle unioni di comuni e degli enti parco regionali nello svolgimento delle attività ad essi affidate in regime di avvalimento ai sensi degli articoli 69, comma 1 e 70, comma 2, la Regione interviene tempestivamente per garantire l'adempimento da parte di tali enti con le modalità e con i poteri stabiliti dalla convenzione.”.

Art. 43

Modifiche all'articolo 73 della l.r. 30/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 73 della l.r. 30/2015, dopo le parole : ” tenuto conto” e' inserita la seguente : “ anche”.

Art. 44
Modifiche all'articolo 74 della l.r. 30/2015

2. Al comma 2 dell'articolo 74 della l.r. 30/2015 le parole : “sentite le province, la città metropolitana e gli enti parco,” sono sostituite dalle seguenti : “sentiti gli enti locali gestori”.

Art. 45
Modifiche all'articolo 75 della l.r. 30/2015

1. Al comma 3 dell'articolo 75 della l.r. 30/2015 la parola : “provinciali” è eliminata.
2. Al comma 4 dell'articolo 75 della l.r. 30/2015 le parole “ del PAER” sono sostituite dalle seguenti : “degli strumenti della programmazione regionale”.

Art. 46
Modifiche all'articolo 77 della l.r. 30/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 77 della l.r. 30/2015 le parole :” I soggetti gestori dei siti della Rete Natura 2000, ove previsto dagli atti adottati ai sensi dell'articolo 74, comma 2, lettera a), predispongono, adottano ed approvano,” sono sostituite dalle seguenti : “,Il Consiglio regionale, ove previsto dagli atti adottati ai sensi dell'articolo 74, comma 2, lettera a), adotta ed approva, con le procedure di cui al titolo II della l.r. 65/2014.”.

2. Il comma 4 dell'articolo 77 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente : “4. I piani di gestione relativi ai siti della Rete Natura 2000 non ricadenti nei parchi regionali e nelle riserve naturali regionali si conformano, per quanto attiene agli aspetti paesaggio, al piano paesaggistico contenuto nel piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all'articolo 88 della l.r. 65/2014 e dettano prescrizioni per il coordinamento delle politiche di settore che interessano i suddetti siti nonché per la pianificazione territoriale delle province, della città metropolitana e dei comuni nel cui territorio gli stessi ricadono .”

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 77 della l.r. 30/2015 è inserito il seguente : “4bis. Gli enti gestori delle aree protette nazionali, approvano i piani di gestione dei siti della rete natura 2000 nelle medesime aree compresi, adeguando, ove necessario, gli strumenti di pianificazione e regolamentazione di propria competenza, e conformandosi alle disposizioni ed alle misure di conservazione definite ai sensi della presente legge. ”.

Art. 47
Modifiche all'articolo 79 della l.r. 30/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 79 della l.r. 30/2015 le parole : “negli allegati B e” sono sostituite dalle seguenti : “ nell'allegato”.
2. All'inizio del comma 2,dell'articolo 79 della l.r. 30/2015 la parola : “Per” e' sostituita dalle seguenti : “Fatte salve le deroghe di cui all'articolo 11 del d.p.r. 357/1997, per ”.
3. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 79 della l.r. 30/2015, dopo le parole :” l'uccisione” sono aggiunte le seguenti : “nell'ambiente naturale”.
4. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 79 della l.r. 30/2015, dopo le parole : “esemplari” sono aggiunte le seguenti : “prelevati dall'ambiente naturale”.

5. Nella prima parte del comma 3 dell'articolo 79 della l.r. 30/2015, dopo la parola :”le specie” sono inserite le seguenti : “comprese nell'allegato E del d.p.r. 357/1997 e nell'allegato III della Convenzione di Berna nonché quelle”.

6 .All'alinea del comma 4 dell'articolo 79 della l.r. 30/2015 , le parole: “può richiedere:” sono sostituite dalla seguenti : “ può richiedere,tra l'altro:”.

7. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 79 della l.r 30/2015 sono aggiunte in fine le parole: “fermi restando, per le specie animali comprese nell'allegato E del d.p.r. 357/1997, i divieti e le relative deroghe previste rispettivamente, agli articoli 10, comma 3 e 11 del d.p.r. 357/1997 del medesimo decreto;”.

8.All'inizio del comma 5 dell'articolo 79 della l.r. 30/2015 la parola :” Le specie ” e' sostituita dalle seguenti : “I dati e le informazioni disponibili relativi alle popolazioni e alle aree di distribuzione naturale delle specie”.

6. Il comma 6 dell'articolo 79 della l.r. 30/2015 e' sostituito dal seguente : “Ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 67, comma 1, lettera d), numero 3-bis, entro il 31 marzo di ogni anno, gli enti parco regionali e gli enti gestori delle aree protette nazionali, comunicano alla struttura regionale competente l'elenco delle autorizzazioni in deroga rilasciate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 11 del d.p.r. 357/1997.”.

7. Al comma 8 dell'articolo 79 della l.r. 30/2015 le parole : “provincia o alla città metropolitana competente per territorio.” Sono sostituite dalle seguenti : “ struttura regionale competente.”.

Art. 48

Modifiche all'articolo 80 della l.r. 30/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 80 della l.r. 30/2015 le parole : “negli allegati B e” sono sostituite dalle seguenti : “ nell'allegato”.

2. All'inizio del comma 2,dell'articolo 80 della l.r. 30/2015 la parola :“Per” e' sostituita dalle seguenti : “Fatte salve le deroghe di cui all'articolo 11 del d.p.r. 357/1997, per”.

3.Al comma 3 dell'articolo 80 della l.r.30/2015 le parole :” le specie, “ sono sostituite dalle seguenti : “le specie ricomprese nell'allegato E del d.p.r. 357/1997 nonché quelle”.

4.Al comma 4 dell'articolo 80 dopo le parole :” puo' richiedere” sono aggiunte le seguenti :” , tra l'altro”.

5.All'inizio del comma 5 la parola : “Le” e' sostituita dalle seguenti : “. I dati e le informazioni disponibili relativi alle popolazioni e all'area di distribuzione naturale delle “.

6.Il comma 6 dell'articolo 80 della l.r. 30/2015 e' sostituito dal seguente : “ Ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 67, comma 1, lettera d), numero 3-bis entro il 31 marzo di ogni anno, gli enti parco regionali e gli enti gestori delle aree protette nazionali, comunicano alla struttura regionale competente l'elenco delle autorizzazioni in deroga rilasciate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 11 del d.p.r. 357/1997. “.

Art. 49

Modifiche all'articolo 81 della l.r. 30/2015

8. Al comma 1 dell'articolo 81 della l.r. 30/2015 la parola “ rigorosamente” e' eliminata.

9. All'inizio del comma 2 dell'articolo 81 della l.r. 30/2015 la parola : “Gli” e' sostituita dalle seguenti : “I dati e le informazioni disponibili relativi agli”.

Art. 50
Modifiche all'articolo 82 della l.r. 30/2015

1. All'inizio del comma 3 dell'articolo 81 della l.r. 30/2015 la parola : “Gli” e' sostituita dalle seguenti : “I dati e le informazioni disponibili relativi agli”.

Art. 51
Modifiche all'articolo 83 della l.r. 30/2015

1. Al comma 3 dell'articolo 83 della l.r. 30/2015 le parole : “ 68, comma 3” sono sostituite dalle seguenti :” 67, comma 1, lettera d), numero 3-bis”.

Art. 52
Modifiche all'articolo 84 della l.r. 30/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 84 della l.r. 30/2015 le parole : “ del PAER adotta specifiche misure volte a garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità delle specie di flora e di fauna di cui agli articoli 78, 79 e 80, e degli habitat naturali e seminaturali di cui agli articoli 81 e 82, e in particolare, promuove:” sono sostituite dalle seguenti : “degli strumenti della programmazione regionale, adotta specifiche misure volte a garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità delle specie di flora e di fauna di cui agli articoli 78, 79 e 80, e degli habitat naturali e seminaturali di cui agli articoli 81 e 82, e in particolare, attua e promuove”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 84 della l.r. 30/2015 e' aggiunto il seguente : “1. bis Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, con deliberazione, nelle more della definizione delle misure di conservazione di cui all'articolo 74 e degli eventuali piani di gestione di cui all'articolo 77, individua ed adotta misure di salvaguardia specifiche per aree puntuali della Rete Natura 2000 interessate da situazioni di emergenza, tali da poter determinare la compromissione dello stato di conservazione dei valori tutelati.”

Art. 53
Modifiche all'articolo 86 della l.r. 30/2015

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 86 della l.r. 30/2015 le parole : “ in attuazione del PAER” sono sostituite dalle seguenti : “ in coerenza con gli strumenti della programmazione regionale di cui all'articolo 12”

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 86 della l.r. 30/2015 le parole : “delle riserve naturali regionali” sono eliminate.

Art. 54
Modifiche all'articolo 87 della l.r. 30/2015

1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 87 della l.r. 30/2015 e' sostituita dalla seguente : “b) sugli atti di pianificazione e programmazione, diversi da quelli di cui alla lettera a), limitatamente alle parti che interessano o possono produrre effetti su p(SIC) e siti della Rete Natura 2000 non compresi nel territorio di competenza dei parchi regionali e nazionali.”.

2. Al comma 4 dell'articolo 87 della l.r. 30/2015 dopo le parole : “ medesimo comma, lettera b)” sono aggiunte le seguenti : “ ricadenti nelle riserve statali”.
3. Al comma 6 dell'articolo 87 della l.r. 30/2015 dopo le parole : “ articolo 69” sono aggiunte le seguenti :” , commi 1 e 4. ”.
10. Al comma 9 dell'articolo 87 della l.r. 30/2015 le parole : “In tali casi” sono sostituite dalle seguenti : “ Nel caso di cui al comma 6”.

Art. 55

Modifiche all'articolo 88 della l.r. 30/2015

1. Il comma 2 dell'articolo 88 della l.r. 30/2015 e' cosi' sostituito : “2. L'ente competente all'approvazione di progetti o interventi, ubicati all'esterno di pSIC o di siti della Rete Natura 2000 verifica, con il supporto delle autorità competenti ai sensi del presente articolo, la sussistenza di possibili incidenze sugli stessi, ai fini dell'eventuale attivazione delle procedure di valutazione di incidenza. In caso di esclusione dell'attivazione di dette procedure, l'ente competente motiva in ordine alle determinazioni assunte.”.
2. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 88 della l.r. 30/2015 e' cosi' sostituita :
“ a) la Regione:
 - 1) per gli interventi e progetti di competenza regionale;
 - 2) per gli interventi e progetti, diversi da quelli di cui al numero 1, che interessano, anche parzialmente, siti della Rete Natura 2000 non compresi nel territorio di competenza dei parchi regionali e nazionali, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno; in caso di siti ricadenti nelle riserve naturali regionali, la Regione esprime la valutazione d'incidenza congiuntamente al provvedimento di nulla osta ove previsto ai sensi dell'articolo 52, comma 4, in applicazione dei principi di semplificazione ;”.
3. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 88 della l.r. 30/2015 le parole : “come individuate dall'articolo 69,” sono eliminate .
4. Alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 88 della l.r. 30/2015 dopo le parole :” dall'articolo 69, ” sono aggiunte le seguenti : “ comma 4, ”.
5. Dopo il comma 4 dell'articolo 88 della l.r. 30/2015 e' inserito il seguente :
“4 bis. Per gli interventi e progetti che interessano, anche parzialmente, siti della Rete Natura 2000 di competenza di enti gestori diversi, la valutazione di incidenza è effettuata dalla Regione, sentiti gli enti gestori interessati.”
6. Al comma 5 dell'articolo 88 della l.r. 30/2015 le parole :” dell'articolo 45” sono eliminate.
Alla fine del comma 6 dell'articolo 88 della l.r. 30/2015 dopo le parole : “alla Giunta regionale” sono aggiunte le seguenti : “nei casi in cui la valutazione di incidenza non è di competenza regionale”.

Art. 56

Modifiche all'articolo 90 della l.r. 30/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 90 della l.r. 30/2015 le parole :” gli enti gestori e le province di riferimento o la città metropolitana,” sono sostituite dalle seguenti : “con la Regione e gli enti gestori competenti” .
2. All'inizio del comma 2 dell'articolo 90 della l.r. 30/2015 le parole :” I soggetti gestori dei pSIC e dei siti della Rete Natura 2000,” sono sostituite dalle seguenti :” La Regione e i soggetti gestori competenti”.

Art. 57
Modifiche all'articolo 92 della l.r. 30/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 92 della l.r. 30/2015 le parole : “gestito dai” sono sostituite dalle seguenti : “dei”.

Art. 58
Modifiche all'articolo 93 della l.r. 30/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 93 della l.r. 30/2015 la parola :” comma 1, “ e’ eliminata.

Art. 59
Modifiche all'articolo 94 della l.r. 30/2015

1. Al comma 11 dell'articolo 94 le parole :” provvedono la provincia, la città metropolitana” sono sostituite dalle seguenti : “provvede la Regione”.

Art. 60
Modifiche all'articolo 95 della l.r. 30/2015

1. Al comma 6 dell'articolo 95 della l.r. 30/2015 le parole “ dal PAER” sono sostituite dalle seguenti : “dagli strumenti della programmazione regionale.”.

Art. 61
Modifiche all'articolo 101 della l.r. 30/2015

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 101 della l.r. 30/2015 le parole : “con gli enti gestori” sono eliminate.

2 Il comma 2 dell'articolo 101 della l.r. 30/2015 e’ cosi’ sostituito:

” 2. La Regione organizza il servizio di vigilanza ambientale per raggruppamenti territoriali su base provinciale o metropolitana assegnando i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e c), alle strutture regionali preposte alla gestione del patrimonio naturalistico nonché, previa specifica richiesta, agli enti parco e agli altri enti locali che svolgono funzioni di sorveglianza e controllo ai sensi degli articoli 56 e 92.”.

3. Il comma 3 dell'articolo 101 della l.r. 30/2015 e’ cosi’ sostituito :

” 3. La Regione, tramite la Giunta Regionale, può stipulare convenzioni con le associazioni di cui al comma 1, lettera b), per lo svolgimento dell’attività di vigilanza ambientale in collaborazione e raccordo con le strutture della polizia locale. Le convenzioni specificano forme e modalità della collaborazione e possono prevedere l'erogazione di contributi finanziari a ristoro delle spese sostenute dalle associazioni per l'organizzazione e l'impiego dei propri iscritti che abbiano conseguito la nomina a GAV.”.

Art. 62
Modifiche all'articolo 102 della l.r. 30/2015

1. La rubrica dell'articolo 102 della l.r. 30/2015 e' cosi' sostituita : "Funzioni di indirizzo e coordinamento *della Regione* . Organizzazione del Servizio volontario di vigilanza"

2. Il comma 1 dell'articolo 102 della l.r. 30/2015 e' cosi' sostituito : "La Regione esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento del servizio volontario di vigilanza ambientale tramite la Giunta Regionale."

3 La lettera b) del comma 2 dell'articolo 102 della l.r. 30/2015 e' cosi' sostituita:
" b) le direttive tecniche ed organizzative per l'espletamento del servizio delle GAV ivi compreso lo schema tipo delle convenzioni di cui all'articolo 101, comma 3;"

4. La lettera i) del comma 2 dell'articolo 102 e' sostituita dalla seguente : " i) le modalita' di espletamento dei corsi di formazione e di aggiornamento a cura della Regione o degli enti parco regionali, per quanto di competenza, da organizzarsi obbligatoriamente qualora intervengano modifiche sostanziali alle normative vigenti in materia ambientale;"

Dopo la lettera i) del comma 2 dell'articolo 102 della l.r. 30/2015, sostituita dal presente articolo e' inserita la seguente : " i-bis) i criteri per la costituzione del tavolo di coordinamento di cui all'articolo 103, comma 1, lettera f)."

Art. 63

Sostituzione dell'articolo 103 della l.r. 30/2015

1. L'articolo 103 della l.r. 30/2015 e' sostituito dal seguente :

"Art. 103 - Funzioni amministrative della Regione e degli enti parco regionali

1. La Regione esercita altresì le funzioni amministrative concernenti le GAV e, in particolare, tramite la struttura regionale competente, provvede a:

a) indire, anche su richiesta degli enti che si avvalgono del servizio di vigilanza ambientale volontaria di cui all'articolo 102 comma 3, o delle associazioni di cui all'articolo 101, comma 3 , le sessioni di esame per la nomina a GAV, nominando le relative commissioni d'esame;

b) redigere l'elenco dei soggetti idonei che hanno superato la prova d'esame di cui all'articolo 104, comma 1, lettera b), organizzato secondo una graduatoria di merito;

c) nominare le GAV e adottare i provvedimenti concernenti il loro status;

d) predisporre ed approvare, sulla base dello schema tipo definito dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 102, comma 2, lettera b), il regolamento di servizio delle GAV, articolato anche su base territoriale;

e) organizzare il servizio delle GAV per raggruppamenti territoriali in attuazione delle direttive organizzative approvate dalla Giunta ai sensi dell'articolo 102 comma 2 lettera b);

f) coordinare le attività delle GAV, anche attraverso la costituzione di un tavolo di coordinamento composto da rappresentanti dei raggruppamenti territoriali, che rilascia pareri su richiesta della struttura regionale competente ;

g) vigilare sul regolare svolgimento del servizio e sull'osservanza da parte delle GAV degli obblighi derivanti dal presente titolo e dal regolamento di servizio;

h) stipulare idonee coperture assicurative per infortuni, responsabilità civile verso terzi e assistenza legale connessa con l'attività di servizio delle GAV;

i) ripartire una quota parte dei fondi disponibili per l'espletamento del servizio volontario di vigilanza ambientale, tra:

1) gli enti locali che svolgono funzioni di sorveglianza e controllo ai sensi degli articoli 56 e 92 e che si avvalgono del servizio delle GAV;

2) le associazioni alle quali appartengono le GAV, ove previsto nelle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 101, comma 3;

3) gli enti parco regionali.

2. L'esercizio delle funzioni e le competenze di cui al comma 1, lettere d), f), g) e h), sono attribuite agli enti parco per i rispettivi territori.”.

Art. 64

Modifica dell'articolo 104 della l.r. 30/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 104 della l.r. 30/2015 le parole : “da parte della provincia o della città metropolitana” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dell'articolo 103, comma 1, lett. c)”.

2. Al comma 2 dell'articolo 104 della l.r. 30/2015 le parole :” provincia o alla città metropolitana” sono sostituite dalle seguenti: “struttura della Giunta regionale competente, indicando l'ambito provinciale o metropolitano”.

3. Al comma 3 dell'articolo 104 della l.r. 30/2015 le parole :” dalla provincia o dalla città metropolitana,” sono sostituite dalle seguenti: ”con decreto della struttura regionale competente,”.

Art. 65

Modifica dell'articolo 105 della l.r. 30/2015

1. Al comma 2 dell'articolo 105 della l.r. 30/2015 dopo le parole :” alle indicazioni operative” sono aggiunte le seguenti : “delle strutture regionali competenti,”.

2. La lettera a) del comma 7 dell'articolo 105 della l.r. 30/2015 e' cosi' sostituita :

” a) rispettare le modalità previste dal regolamento di servizio approvato dalla struttura regionale competente o dall'ente parco, per quanto di competenza, nonché dal programma di intervento redatto dall'associazione di eventuale appartenenza, fra quelle di cui all'articolo 101, comma 3”.

3. Al comma 8 dell'articolo 105 della l.r. 30/2015 dopo le parole : “attività di vigilanza volontaria” sono aggiunte le seguenti : ”, fatto salvo quanto previsto al comma 8 bis” .

4. Dopo il comma 8 dell'articolo 105 della l.r. 30/2015 e' inserito il seguente:

“8 bis. In relazione a particolari esigenze di presidio del territorio, l'atto di nomina di cui all'articolo 103, comma 1, lettera c), può autorizzare, durante il servizio giornaliero di GAV e limitatamente all'ambito territoriale assegnato, lo svolgimento di altre attività di vigilanza volontaria e l'esercizio dei connessi poteri a condizione che:

a) il volontario possieda i requisiti e la qualifica previste dalle normativa di riferimento per lo svolgimento delle ulteriori attività di vigilanza;

b) le attività di cui alla lettera a) e le relative modalità di esercizio siano coerenti con il servizio di GAV e non ne precludano il regolare espletamento in conformità al regolamento di cui all'articolo 103, comma 1, lettera d).”

Art. 66

Modifica dell'articolo 106 della l.r. 30/2015

1. Il comma 1 dell'articolo 106 della l.r. 30/2015 e' sostituito dal seguente: “1. Gli enti locali, gli enti parco e le associazioni di cui all'articolo 101, comma 1, lettera b) sono tenuti a segnalare alla Regione ogni violazione dei doveri di cui all'articolo 105 riscontrata nell'espletamento dei compiti assegnati alle GAV.”.

2. Al comma 2 dell'articolo 106 della l.r. 30/2015 le parole :” . La provincia o la città metropolitana,” sono sostituite dalle seguenti: “ La struttura regionale competente,”.

3. Il comma 4 dell'articolo 106 della l.r. 30/2015 e' cosi' sostituito :

“ 4. La struttura regionale competente dichiara la decadenza della nomina ove sia accertato, sentito l'interessato, il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 102, comma 2, lettera d).”

Art. 67

Modifica dell'articolo 107 della l.r. 30/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 107 della l.r. 30/2015 le parole : “le province, la città metropolitana” sono cosi' sostituite : “gli enti locali”.

2. Al comma 2 dell'articolo 107 le parole : “alle province, alla città metropolitana e” sono eliminate.

Art. 68

Modifica dell'articolo 108 della l.r. 30/2015

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 108 della l.r. 30/2015 e' cosi' sostituita : “alla predisposizione e trasmissione alla Giunta regionale della proposta di piano integrato per il parco di cui all'articolo 27, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;”.

Art. 69

Modifica dell'articolo 109 della l.r. 30/2015

1. Il comma 1 dell'articolo 109 della l.r. 30/2015 e' cosi' sostituito : La Regione provvede entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, come modificata dalla l.r. XXXX all'adozione dei regolamenti delle riserve naturali regionali secondo le disposizioni della presente legge.”.

2. Al comma 2 dell'articolo 109 della l.r. 30/2015 le parole : “all'adeguamento di cui al comma 1,” sono sostituite dalle seguenti : “all'adozione dei regolamenti ai sensi del comma 1,”.

Art. 70

Modifica dell'articolo 110 della l.r. 30/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 110 della l.r. 30/2015 dopo le parole : “ delle aree protette” sono aggiunte le seguenti : “e dei piani di gestione di cui all'articolo 77” .

2 . Il comma 2 dell'articolo 110 della l.r. 30/2015 e' cosi' sostituito :

“ 2. I procedimenti di approvazione dei piani di gestione di cui all'articolo 77 relativi ai siti della Rete Natura 2000 ricadenti nei parchi regionali in corso alla data di entrata in vigore della l.r. XXXXX, si concludono secondo le norme vigenti alla data di avvio dei medesimi procedimenti.”

3. Il comma 3 dell'articolo 110 della l.r. 30/2015 e' cosi' sostituito :

“3. I procedimenti di approvazione degli atti di pianificazione e programmazione e dei regolamenti dei parchi regionali adottati, ma non ancora approvati, alla data di entrata in vigore della presente legge, si concludono entro diciotto mesi decorrenti da tale data, secondo le procedure disciplinate dalle disposizioni vigenti alla data di avvio dei medesimi procedimenti.”

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 110 della l.r. 30/2015, sostituito dalla presente legge, e' inserito il seguente :

” 3-bis I procedimenti di approvazione dei regolamenti delle riserve regionali adottati, ma non ancora approvati, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi dal Consiglio Regionale secondo le disposizioni del Titolo II, capo I, della l.r. 65/2014.”.

5. Il comma 4 dell’articolo 110 della l.r. 30/2015 e’ cosi’ sostituito : “.Entro ventiquattro mesi dall’approvazione degli atti di cui al comma 3, gli enti parco provvedono all’invio degli atti di cui all’articolo 108 comma 1 lettera a) e b).”.

Art. 71

Modifica dell’articolo 111 della l.r. 30/2015

1. Al comma dell’articolo 111 della l.r. 30/2015 la parola : “ un anno” e’ sostituita dalla seguente :” ventiquattro mesi”.

Art. 72

Modifica dell’articolo 112 della l.r. 30/2015

1. La rubrica dell’articolo 112 della l.r. 30/2015 e’ cosi’ sostituita : “Disposizioni transitorie per i procedimenti amministrativi concernenti le aree protette. Disposizioni transitorie in materia di piano della qualità della prestazione organizzativa del personale dell’ente parco

2. Al comma 1 dell’articolo 112 della l.r. 30/2015 le parole :” secondo le disposizioni di cui alla l.r. 49/1995, l.r. 24/1994 e l.r. 65/1997 vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.” sono sostituite dalle seguenti : ” con le procedure disciplinate dalle disposizioni vigenti alla data di avvio dei medesimi procedimenti.”.

3. Il comma 2 dell’articolo 112 della l.r. 30/2015 e’ cosi’ sostituito : “2. I procedimenti amministrativi relativi alle riserve naturali regionali in corso all’entrata in vigore della presente legge si concludono con le procedure disciplinate dalle disposizioni vigenti al momento dell’avvio dei medesimi procedimenti.”.

Art. 73

Modifica dell’articolo 113 della l.r. 30/2015

1 Il comma 1 dell’articolo 113 della l.r. 30/2015 e’ cosi’ sostituito : “Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentiti gli enti locali e gli enti parco regionali interessati, sottopone a verifica i parchi provinciali e le aree naturali protette di interesse locale (ANPIL) istituite ai sensi della l.r. 49/1995, valutando esclusivamente la loro ascrivibilità ad una delle tipologie previste dagli articoli 2 e 6 .”

2. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 113 della l.r. 30/2015 e’ cosi’ sostituita: “b) la Giunta regionale individua e propone al Consiglio l’ istituzione di nuove riserve regionali, anche sulla base delle proposte delle province e della città metropolitana formulate d’intesa con i comuni”.

3. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 113 dopo le parole : “gli enti parco regionali,” e’ aggiunta la seguente : “ anche”.

4. Il comma 5 dell’articolo 113 della l.r. 30/2015 e’ cosi’ sostituito :

“5. Fino alla scadenza del termine previsto al comma 1, ai parchi provinciali e alle ANPIL continua ad applicarsi la disciplina prevista dalla l.r. 49/1995. Decorso tale termine senza che sia stata promossa la procedura di verifica, le aree interessate possono ricevere tutela nell’ambito degli strumenti della pianificazione territoriale degli enti competenti.”

5. Il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Le aree individuate ai sensi dei commi 3 e 5 sono espunte dallo stato di consistenza del patrimonio naturalistico definito ai sensi dell'articolo 12.”:

Art. 74

Modifica dell'articolo 115 della l.r. 30/2015

- 1 Nella rubrica dell'articolo 115 della l.r. 30/2015 la parola : “ validita” e' sostituita dalla seguente :” vigenza”.

Art. 75

Modifica dell'articolo 116 della l.r. 30/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 116 della l.r. 30/2015 la parola : “ dodici” e' sostituita dalla seguente : “ ventiquattro”.
2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 116 e' cosi' sostituita : “b) la Giunta regionale, anche sulla base di proposte delle province e della città metropolitana formulate d'intesa con i comuni, individua e propone al Consiglio regionale l' istituzione di nuove aree protette con riferimento ai siti di interesse regionale;”.

Art. 76

Modifica dell'articolo 118 della l.r. 30/2015

Il comma 1 dell'articolo 118 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente: “1. Ferme restando le disposizioni transitorie relative al trasferimento della titolarità delle funzioni contenute nella legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014.), i procedimenti di valutazione di incidenza, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono completati dagli enti competenti al momento dell'avvio del procedimento e secondo le disposizioni vigenti a tale momento.”.

Art. 77

Modifica dell'articolo 119 della l.r. 30/2015

1. Il comma 2 dell'articolo 119 della l.r. 30/2015 e' cosi' sostituito : “2. La Giunta regionale, anche sulla base di proposte delle province e della città metropolitana formulate d'intesa con i comuni, individua e propone al Consiglio regionale l' istituzione di nuove riserve naturali regionali o di inserimento nell'elenco dei geositi.”.

Art. 78

Modifica dell'articolo 121 della l.r. 30/2015

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 121 della l.r. 30/2015 e' aggiunto il seguente :
“2- bis. I procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge come modificata dalla l.r. xxxxx proseguono secondo le disposizioni della presente legge, ad eccezione delle fasi già concluse. Sono comunque salve le idoneità acquisite e le nomine a GAV

effettuate ai sensi della normativa regionale antecedente all'entrata in vigore della presente legge, come modificata dalla l.r. xxxx. “.

2 . Dopo il comma 2-bis della l.r. 30/2015, modificata dalla presente legge, e' inserito il seguente :

“2-ter. Le GAV nominate ai sensi del comma 2- bis esercitano le proprie funzioni secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Titolo VII.”.

Art. 79

Sostituzione dell'articolo 123 della l.r. 30/2015

L'articolo 123 della l.r. 30/2015 e' sostituito dal seguente : “Art. 123 Oneri istruttori

1. Con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti gli importi e le modalità di applicazione e corresponsione degli oneri istruttori relativi :

a) ai procedimenti di valutazioni d'incidenza di piani programmi o di singoli progetti ed interventi;

b) ai procedimenti per il rilascio di nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati connessi alla gestione delle aree protette o dei siti della rete natura 2000 nonché alla tutela della biodiversità e della fauna e flora.

2. La quantificazione degli oneri di cui al comma 1 lettera a) è determinata nella misura non superiore allo 0,2 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare, risultante dagli elaborati tecnici economici facenti parte della documentazione allegata al piano o programma o degli elaborati progettuali .Per i piani, i programmi i progetti ed interventi soggetti alle procedure di VIA o a VAS, l'importo degli oneri di cui al presente comma è computato nell'ammontare complessivo delle spese istruttorie connesse alle medesime procedure e comunque non oltre la misura massima stabilita dalla normativa vigente per tali spese.

4. La quantificazione degli oneri di cui al comma 1, lettera b) è determinata nella misura non inferiore a 40,00 euro e non superiore a 800,00 euro, tenuto conto della complessità istruttoria valutata anche in relazione:

a) alla tipologia del titolo da rilasciare e dell'istanza ;

b) alla complessità del progetto, intervento o attività da autorizzare;

c) alle caratteristiche naturalistiche della zona di localizzazione del progetto , intervento o attività di cui alla lettera b).

4. la deliberazione di cui al comma 1 definisce altresì le modalità di aggiornamento degli oneri quantificati ai sensi del presente articolo.

5. Le entrate derivanti dagli oneri a copertura delle attività istruttorie di competenza regionale sono imputate agli stanziamenti della tipologia di entrate n. 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” titolo 3 “entrate extratributarie” del bilancio regionale.”.

Art. 80

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla [l.r. 24/1994](#) , alla [l.r. 65/1997](#) , alla [l.r. 24/2000](#) ed alla [l.r. 10/2010](#) .) :

- a) la lettera b) del comma 6 dell'articolo 22 ;
- b) la lettera l) del comma 2 dell'articolo 26;
- c) l'articolo 47;
- d) il comma 2 dell'articolo 50;
- e) il comma 4 dell'articolo 50;
- f) l'articolo 51;
- i) il comma 2 dell'articolo 53;
- j) la Sezione IV del Capo III del Titolo II;
- k) l'articolo 54;
- l) il comma 2 dell'articolo 77;
- m) il comma 5 dell'articolo 87;
- n) il comma 7 dell'articolo 87;
- o) la lettera d) del comma 4 dell'articolo 88;
- p) il comma 3 dell'articolo 109;

Art. 81

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore alla data del 1 gennaio 2016.